

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica
Via Gallicciolli, 4 – 24121 BERGAMO
Tel. 035/385.111 Fax 035/385.245
email: protocollo@pec.ats-bg.it
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL
LABORATORIO, OCCORRENTE ALLE ATS DI BERGAMO, DI BRESCIA, DELLA
BRIANZA, DELL'INSUBRIA, DELLA MONTAGNA E DELLA VAL PADANA, PER IL
PERIODO DI 30 MESI.**

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. n. 1: Oggetto della fornitura	pag. 3
Art. n. 2: Durata del contratto	pag. 3
Art. n. 3: Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni	pag. 4
Art. n. 4: Confezionamento ed etichettatura	pag. 4
Art. n. 5: Prezzi, ordinazioni e consegne	pag. 4
Art. n. 6: Controllo sulle forniture	pag. 7
Art. n. 7: Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 6
Art. n. 8: Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)	pag. 10
Art. n. 9: Obblighi specifici e responsabilità del fornitore	pag. 10
Art. n. 10: Penalità	pag. 10
Art. n. 11: Risoluzione del contratto	pag. 11
Art. n. 12: Recesso unilaterale	pag. 12
Art. n. 13: Cauzione definitiva	pag. 12
Art. n. 14: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta	pag. 13
Art. n. 15: Vicende soggettive della ditta	pag. 13
Art. n. 16: Subappalto	pag. 14
Art. n. 17: Cessione del credito	pag. 14
Art. n. 18: Esecuzione del contratto e clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)	pag. 14
Art. n. 19: Efficacia del contratto	pag. 14
Art. n. 20: Stipulazione del contratto	pag. 14
Art. n. 21: Qualificazione del contratto	pag. 15
Art. n. 22: Sospensione	pag. 15
Art. n. 23: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi	pag. 15
Art. n. 24: Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	pag. 15
Art. n. 25: Clausole di legalità / integrità	pag. 16
Art. n. 26: Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza	pag. 16
Art. n. 27: Controversie – Foro competente	pag. 17
Art. n. 28: Norme finali di rinvio	pag. 17

Premessa

Sulla base della programmazione acquisti degli enti del SSR anni 2021/2022 ed a seguito di accordo tra le A.T.S. di Brescia, della Brianza, dell'Insubria, della Montagna, della Val Padana e di Bergamo, quest'ultima è stata individuata quale A.T.S. capofila per l'espletamento della procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di materiale di laboratorio, così come descritto nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'A.T.S. di Bergamo procede quindi, su delega/mandato delle citate ATS, all'espletamento della procedura di gara e all'aggiudicazione dell'appalto per il proprio fabbisogno e per quello delle ATS menzionate.

Art. n. 1 – Oggetto della fornitura

L'oggetto della gara è la fornitura di materiale di laboratorio (in due lotti, n. 1 e n. 2) occorrenti alle Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo, di Brescia, della Brianza, dell'Insubria, della Montagna e della Val Padana, per il periodo di 30 mesi, di seguito ATS.

CIG	LOTTO	ATS	Importo a base d'asta 12 mesi (Iva esclusa)	Importo a base d'asta 30 mesi (Iva esclusa)	Opzione art.106, comma 11, del D.Lsg. 50/2016 s.m.e i. (Iva esclusa)	Opzione art.106, comma 12, del D.Lsg. 50/2016 s.m.e i. (Iva esclusa)	Totale valore per ATS	Totale valore lotto
	1	ATS Bergamo	16.789,64	41.974,10	4.197,41	8.394,82	54.566,33	
		ATS Insubria	8.767,70	21.702,48	2.170,25	4.340,50	28.213,22	
		ATS Montagna	3.777,53	9.443,83	944,38	1.888,77	12.276,98	
		ATS Brianza	6.128,64	15.321,60	1.532,16	3.064,32	19.918,08	
		ATS Brescia	4.131,22	10.328,05	1.032,81	2.065,61	13.426,47	
		ATS Val Padana	1.682,13	4.205,33	420,53	841,07	5.466,92	
	TOTALE LOTTO 1		41.276,86	102.975,38	10.297,54	20.595,08		133.867,99
	2	ATS Insubria	7.320,00	18.300,00	1.830,00	3.660,00	23.790,00	
		ATS Brianza	10.887,40	27.218,50	2.721,85	5.443,70	35.384,05	
	TOTALE LOTTO 2		18.207,40	45.518,50	4.551,85	9.103,70		59.174,05

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 193.042,04= comprensivo delle opzioni di cui ai commi 11, per la durata di 3 mesi, e 12 dell'art. 106 del Codice, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge. I prodotti ed i quantitativi annui da fornire sono quelli indicati nell'art. 3 (Tabella fabbisogni) del presente Capitolato.

I quantitativi indicati sono comunque presunti, per cui l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle medesime condizioni espresse in offerta, nel limite del quinto di legge, tutta la maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, senza che da parte dell'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

L'importo a base d'asta non superabile, pena l'esclusione, per ogni singolo lotto è definito nell'art. 2 del disciplinare di gara.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) sono pari a € 0,00 (zero).

Art. n. 2 – Durata del contratto

il contratto avrà la decorrenza, che sarà indicata nel contratto, presumibilmente prevista per:

l' ATS di Bergamo

- dall' 01/02/2022 e scadenza il 31/07/2024;

l'ATS di Brescia

- dal 01/02/2022 e scadenza il 31/07/2024

l'ATS della Brianza

- dal 01/02/2022 e scadenza il 31/07/2024

l' ATS dell'Insubria

- Lotto n. 1 dal 01/03/2022 e scadenza il 31/08/2024 di cui per il Software APIWEB (cod. 40011) dal 14/11/2022 al 31/08/2024;
- Lotto n. 2 dal 01/02/2022 e scadenza il 31/07/2024;

l'ATS della Montagna

- dal 01/03/2022 e scadenza il 30/08/2024

l'ATS della Val Padana

dall' 01/02/2022 e scadenza il 31/07/2024

E' tuttavia facoltà dell'ATS dare inizio al rapporto in data successiva a quella sopraindicata in relazione alla durata della procedura di gara. E' altresì facoltà dell'ATS cessare il rapporto qualora le strumentazioni analitiche, per le quali sono forniti i prodotti, non garantiscano una sufficiente operatività qualitativa, nonché avvalersi dell'opzione di cui all'art. 106, comma 1c, del D.Lgs. n. 50/2016. La durata dell'opzione di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 è stabilita in tre mesi.

Art. n. 3 – Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni

La precisa qualità delle merci costituisce elemento essenziale della fornitura. I prodotti offerti con i relativi fabbisogni, suddivisi in n. 2 lotti sono quelli inseriti nell'allegato (all. n. 1). I prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio.

Art. n. 4 – Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti deve essere tale da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario sia sull'imballaggio esterno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, così come la data di scadenza. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase di trasporto. Gli imballaggi devono essere costruiti in materiale inalterabile e tale da resistere agli urti, atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione, devono inoltre essere di facile eliminazione e di scarso impatto ambientale.

Art. n. 5 – Prezzi, ordinazioni e consegne

Prezzi

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione della fornitura, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono spese di imballaggio, trasporto, spedizione, consegna e tutto quanto richiesto nella documentazione di gara.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge. I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime definite dal presente capitolato. Le ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche ed i luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della somministrazione e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Consegne

Si precisa che la merce dovrà essere consegnata presso i magazzini segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, ad oggi identificati come segue:

A.T.S. di Bergamo

Laboratorio di Prevenzione – Via Borgo Palazzo, 130 – 24125 Bergamo (Bg) – Padiglione 13C blu – Orari: dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) 9,00 - 12,30 e 14,00 - 15,30.

A.T.S. di Brescia

Laboratorio di Prevenzione – Via Balestrieri n. 7 – 25124 Brescia – Orari: dal lunedì al venerdì 8,30 - 16,00.

A.T.S. della Brianza

Laboratorio di Prevenzione (tel. 0341.482860) – Via Longoni, 13 – 23848 Oggiono (LC) – Orari: dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) 8,30 – 12,30 e 14,00 – 15,30.

A.T.S. dell'Insubria

Laboratorio Medico di Varese (tel. 0332.277105) - Via Campigli 5, 21100 Varese – Orari: dal lunedì al venerdì (escluso festivi) 8,15 – 13,15 e 13,45 – 15,45.

A.T.S. della Montagna

Laboratorio di Prevenzione – Via Stelvio, 35 – 23100 Sondrio – Orari: dal lunedì al venerdì 8,00 - 12,30 e 14,00 - 16,00.

A.T.S. della Val Padana

c/o COOPSERVICE – Via Oglio, 10 – 25015 Desenzano del Garda (BS) – Orari: dal lunedì al venerdì 9,00 - 15,00.

Ordinazioni

Quanto sopra premesso:

- l'aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità che saranno di volta in volta indicate, consegnando la merce nel recapito indicato nell'ordine, tenuto conto che, di regola, le A.T.S. emetteranno ordinativi con cadenza mensile (uno ogni mese); nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegna urgente;
- i documenti di trasporto, anche ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, data e numero di ordine, numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;
- gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente procedura così che confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche, inoltre, gli imballaggi dovranno riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi, garantendo, quindi, condizioni di trasporto idonee e controllate;
- gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dalla quantità richiesta: non saranno pertanto accettate offerte che prevedono un minimo d'ordine;
- l'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale;

- per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale delle A.T.S.;
- ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali;
- i tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e, in ogni caso, non superiori a 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data d'invio dell'ordine;
- l'aggiudicatario deve garantire la disponibilità ad evadere gli ordini entro 2 (due) giorni lavorativi per situazioni d'urgenza;
- le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto dell'aggiudicatario ed a rischio dello stesso;
- le giacenze presso le A.T.S. di eccedenze non autorizzate saranno a totale rischio dei fornitori;
- l'accettazione delle merci, da parte del personale incaricato non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso le Amministrazioni se non come attestazione della quantità di colli ricevuta: le A.T.S. si riserveranno il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto anche in seguito;
- la validità residua minima del prodotto alla consegna dovrà essere di almeno 3 mesi.

Art. n. 6 – Controllo sulle forniture

Le singole forniture non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento, cosicché, prima di tale dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

I prodotti forniti devono essere quelli offerti in gara. Non saranno accettati prodotti diversi da quelli offerti. Il controllo verterà sulla verifica della conformità dei requisiti tecnici della scheda tecnica con quelli specificatamente richiesti.

La vista e l'accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'ATS se non come attestazione della quantità ricevuta: l'ATS, pertanto, si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

L'Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste con il presente Capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'ATS appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire. Contestualmente l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le quantità rifiutate, senza alcun onere a carico delle ATS.

Il giudizio delle persone incaricate dalle ATS, sulla qualità ed accettabilità dei prodotti richiesti, sarà inappellabile.

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ATS provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 7 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intera fornitura è regolamentata dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione della fornitura, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

Le fatture dovranno essere inviate all'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici dell'ATS di Bergamo, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito www.indicepa.gov.it):

per ATS di Bergamo

Denominazione Ente: ATS di Bergamo
Codice iPA: atsb
Codice Univoco Ufficio: 7ZRYRC
Nome dell'Ufficio: Settore Fornitori
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 04114400163
Partita IVA: 04114400163

per ATS di Brescia

Denominazione Ente: ATS di Brescia
Codice iPA: atsbs
Codice Univoco Ufficio: TCIDA5
Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPABE (Ufficio Fatturazione Beni e Servizi)
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 03775430980
Partita IVA: 03775430980

per ATS della Brianza

Denominazione Ente: ATS della Brianza
Codice iPA: atsmb
Codice Univoco Ufficio: 1HV00X
Nome dell'Ufficio: 311-Uff_Fattelet-Monza
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 09314190969
Partita IVA: 09314190969

per ATS dell'Insubria

Denominazione Ente: ATS dell'Insubria
Codice iPA: ATSIN
Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF
Nome dell'Ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 03510140126
Partita IVA: 03510140126

per ATS della Montagna

Denominazione Ente: ATS della Montagna
Codice iPA: atsm
Codice Univoco Ufficio: UFFUWR
Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 00988200143
Partita IVA: 00988200143

per ATS della Val Padana

Denominazione Ente: ATS della Val Padana
Codice iPA: astvp
Codice Univoco Ufficio: E00QC5

Nome dell'Ufficio: CR_BENI_E_SERVIZI
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 02481970206
Partita IVA: 02481970206

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Agenzie ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:

- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Area Risorse Economiche
Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Servizio Risorse Economico Finanziario
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
U.O.C. Economico Finanziario
V.le Elvezia, 2 – 20900 Monza
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria
UOC Economico Finanziario
Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Via Nazario Sauro, 38 – 23100 Sondrio
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova

Ad ogni somministrazione, l'aggiudicatario presenterà la relativa fattura al competente ufficio dell'ATS, che ne effettuerà la prescritta liquidazione previa verifica che la quantità consegnata sia conforme al buono d'ordine ed a quanto indicato nel documento di trasporto, regolarmente sottoscritto dall'incaricato dell'ATS in segno di benestare.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ogni ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ATS di regolare fattura.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persona delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1.02.2020 e dal 1.01.2021, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini rispettivamente di beni e di servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Art. n. 8 – Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. n. 9 – Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'ATS sia di terzi.

La ditta si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine la ditta si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico della ditta;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

La ditta si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine la ditta è tenuta a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. n. 10 – Penalità

Per la caratteristica della fornitura, l'attività oggetto del presente Capitolato non potrà essere sospesa. Pertanto la ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura medesima.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna o per la sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso la fornitura fosse eseguita solo parzialmente, l'ATS si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; il valore delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016);
- in caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale fino al 10% del valore della merce non correttamente fornita;
- in caso di consegna di prodotti non idonei sarà applicata una penale pari al 10% del valore della merce in contestazione;

In ogni caso, l'importo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00 per ciascuna inadempienza.

Con riserva di determinare ulteriori casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali applicando all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Per le inadempienze contestate, la ditta dovrà trasmettere all'ATS le proprie deduzioni, nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo pec. Qualora,

a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate alla ditta le penali indicate nel presente articolo.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile o mediante escussione della cauzione definitiva, ove prevista.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. n. 11 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui la ditta non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione della fornitura);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la ditta medesima ovvero qualora la ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento dell'ATS, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto della fornitura non autorizzato dall'ATS;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e di ordine elettronico.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, anche su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti alla ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ATS, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare alla ditta, in forma scritta, l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 12 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, l'ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la ditta è obbligata a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c) disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato;
- d) attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) avente ad oggetto la fornitura prevista nel presente capitolato;
- e) prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f) venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato;
- g) motivi di interesse pubblico e giusta causa.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le ATS hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

In caso di recesso dell'ATS, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta.

Art. n. 13 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, qualora quest'ultimo superi il valore di € 20.000,00 per tutte le ATS, escluso per l'ATS dell'Insubria dove il valore dell'importo contrattuale è superiore a € 40.000,00, o altra

percentuale in base allo sconto praticato. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente contraente.

È facoltà dell'Ente contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. n. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta

L'ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte della ditta di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'A.T.S., e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente all'Agenzia.

In caso di mancata e tempestiva sostituzione, l'A.T.S. avrà facoltà di acquistare i prodotti da altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta aggiudicataria, fatta salva la facoltà dell'A.T.S. di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, tali da legittimare la svalutazione, le Amministrazioni invieranno comunicazione scritta all'aggiudicatario ed opereranno, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

I prodotti non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'A.T.S.; è a carico della ditta aggiudicataria ogni danno relativo al loro deterioramento. Tale merce deve essere ritirata entro 3 giorni lavorativi dalla contestazione; decorso il termine la merce potrà essere inviata alla ditta, addebitando ogni spesa sostenuta per la consegna.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, la ditta, prima dell'inizio dell'erogazione della fornitura, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale della ditta stessa da comunicare all'ATS, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento della fornitura.

Art. n. 15 – Vicende soggettive della ditta

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della ditta, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 16 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi la fornitura oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Ai sensi del citato articolo, è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in misura comunque non superiore al 40%.

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso l'ATS, del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore, entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato, ove richiesti.

Infine, in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 17 – Cessione del credito

Con delibera n.480/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016, l'ATS di Bergamo ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Art. n. 18 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede ciascuna Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che ogni ATS dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 19 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la ditta, mentre per l'ATS lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

Art. n. 20 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

L'ATS procederà a stipulare il proprio contratto con la ditta in modalità elettronica, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico alla ditta le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico della ditta sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

Tutti gli oneri a carico della ditta dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

La stipula del contratto deve avvenire in forma elettronica con apposizione della marca da bollo in modalità virtuale da parte della ditta, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

Art. n. 21 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblica fornitura.

Art. n. 22 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P. possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario.

Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 23 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

L'ATS darà indicazioni alla ditta in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento della fornitura in argomento.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro dell'ATS è disponibile sul relativo sito internet.

Art. n. 24 – Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

L'ATS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dalla ditta originaria in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 25 – Clausole di legalità/integrità

Ciascuna ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (per l'ATS di Bergamo delibera n. 52/2016, per l'ATS di Brescia delibera n. 510/2018, per l'ATS della Brianza delibera n. 6/2018, per l'ATS dell'Insubria delibera n. 129/2018, per l'ATS della Montagna delibera n. 329/2017, per l'ATS della Val Padana delibera n. 12/2016) accessibile sul sito internet aziendale (www.ats-bg.it; www.ats-brescia.it, www.ats-brianza.it; www.ats-insubria.it; www.ats-montagna.it; www.ats-valpadana.it), che costituisce un com-plesso di regole di valore etico cui debbono attenersi le ATS stesse, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

La ditta deve prendere conoscenza dei suddetti Codici adottati dalle ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle ATS (delibera n. 293/2021 per ATS di Bergamo, delibera n. 190/2021 per l'ATS di Brescia delibera n. 40/2020 per l'ATS della Brianza, delibera n. 185/2021 per l'ATS dell'Insubria, delibera n. 245/2021 per l'ATS della Montagna, delibera n. 167/2021 per l'ATS della Val Padana).

La ditta ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 -ter del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. n. 26 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS di Bergamo.

L'ATS e la ditta sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del contratto. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Art. n. 27 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove hanno sede le (singole) ATS, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la ditta non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 28 – Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 27 articoli redatti su complessive 17 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data_____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 26 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data_____

All.: tabella fabbisogni